

Via Dante Alighieri 34 - 40125 Bologna
 Tel. 051331220 - Fax 051333913
 email: peruzzi@studioperuzzi.info
www.peruzzicommercialisti.it

Circolare n.6/2016 del 12/10/2016

OGGETTO: La comunicazione per l'utilizzo dei buoni lavoro

. Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo n. 185/2016, correttivo di cinque Decreti Delegati del Jobs Act e precisamente dei **Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.**

Con le modifiche apportate – che sono già in vigore – cambierà la modalità di comunicazione dell'utilizzo di lavoro accessorio.

La comunicazione per l'utilizzo dei buoni lavoro

Innanzitutto occorre premettere che **per prestazioni occasionali di tipo accessorio, si intendono delle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro,** assicurando comunque ai prestatori di lavoro delle minime tutele previdenziali ed assicurative.

Nella tabella di seguito, si riportano i limiti da rispettare:

I limiti		
Il lavoratore	7mila* euro netti totali	2mila* euro netti per ciascun committente**
	Se percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: 3.000 euro complessivi per anno civile.	
L'imprenditore commerciale o professionista	7mila* euro netti totali	2mila* euro netti per ciascun lavoratore**
Altri settori produttivi, compresi gli enti locali	3.000 euro complessivi per anno civile, e nel limite (per gli enti pubblici) del patto di stabilità.	

*Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice Istat, e i valori considerati sono **netti**. Per cui al lordo si parla di:

- 2.693 euro lordi (con riferimento ai 2mila euro netti);
- 9.333 euro lordi (con riferimento ai 7mila euro netti).

Via Dante Alighieri 34 - 40125 Bologna
Tel. 051331220 - Fax 051333913
email:peruzzi@studioperuzzi.info
www.peruzzicommercialisti.it

**** se il lavoratore supera tale limite scatta la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.**

Si ricorda che **il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore**. A tal fine, **potrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti**, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce **elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio**.

Il D.Lgs. n.185/2016 prevede l'obbligo da parte del committente imprenditore o professionista di una **comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro indicando:

- il **codice fiscale** dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
- il **luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione**.

con due differenti modalità:

- **SMS;**
- **Posta Elettronica Certificata.**

Per quanto concerne gli imprenditori agricoli saranno tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) **con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni**.

NOTA BENE - Per quanto concerne la comunicazione segnaliamo che ancora **gli organi di competenza non hanno fornito delucidazioni su quale indirizzo o numero telefonico utilizzare per l'invio della comunicazione stessa**, ma che nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene riportato che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata – in via transitoria – attraverso le forme previste per il lavoro intermittente, e quindi:


- PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS: 339-9942256.

Su tale problematica, ci riserviamo di fornire ulteriori delucidazioni non appena disponibili.

Qualora fossero violati gli obblighi di comunicazione, si applicherà la stessa disciplina prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, per cui:

↳ in caso di violazione degli obblighi **si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione**.

Si riporta infine un utile schema riassuntivo della comunicazione, riservandoci comunque di fornirLe ulteriori modalità operative non appena disponibili da parte degli organi amministrativi preposti.



Distinti saluti
Studio Peruzzi Commercialisti Associati